

COMUNE DI CERCENASCO

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN DATA 13 giugno 2025

Oggetto:

- I Valutazione della prestazione/performance dell'amministrazione comunale 2024.
- II Valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dai dipendenti comunali nell'anno 2024 ai fini della corresponsione degli incentivi. Certificazione in merito al raggiungimento degli obiettivi a livello di Ente a fini della valutazione della prestazione di quest'ultimo.

I) Valutazione della prestazione/performance dell'amministrazione comunale.

Visto il Decreto sindacale n. 2 in data 29.4.2024 di Cercenasco che stabilisce “-di nominare per l'anno 2024, il Nucleo di Valutazione nella persona del Signor: dott. **Ezio Caffer**, già Segretario della convenzione di Segreteria comunale tra i Comuni di Venaria Reale e Carignano e supplente di Cercenasco dimessosi dall'albo con decorrenza 01.12.2019 codice fiscale: CFFZMR57E21G805W”;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28.12.2019, l'Amm.ne comunale di Cercenasco ha deciso di non tenere la contabilità economico-finanziaria, a partire dall'anno 2020/2022, “dando atto che per il conto consuntivo 2019 non occorre tale tipo di contabilità;”
- con delibera di Consiglio comunale n. 25 in data 30/11/2023 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con delibera di Consiglio comunale n. 34 in data 19/12/2023, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, esecutivo ai sensi di legge,
- con delibera di Giunta comunale n. 4 in data 9/1/2024, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026 per la parte finanziaria (assegnando altresì i capitoli di competenza -in uscita - ai «Responsabili di Area» (in Cercenasco: Sindaco e Responsabile di Area tecnica),
- con delibera di Giunta comunale n. 24 del 09/04/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 con i suoi allegati, all'interno del quale si approvano specifici “obiettivi” -finalizzati a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati dall'Ente- in capo ai dipendenti ed al titolare di “Posizione Organizzativa” (da aprile 2023, denominato come “incaricato di Elevata Qualificazione”),
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23.7.2024, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati l'assestamento generale del bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell'articolo 175, comma 8 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000,
- con deliberazione della Giunta n. 16 del 27/2/2025 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 2024 e agli anni precedenti e si è dato atto delle risultanze da inserire nel conto del bilancio,
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 11/2/2025 è stato approvato l'inventario dei beni mobili ed immobili aggiornato al 31.12.2024,

- con delibera di Giunta comunale n. 6 in data 17.1.2023 è stato approvato il nuovo SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE-Versione anno 2022, concernente la prestazione :

- - ORGANIZZATIVA dell'Ente
- -del personale apicale (Dirigenti o dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa, Segretario comunale)
- - del restante personale;

Dato atto che i compiti dell'organo qui intestato sono -nel Comune di Cercenasco- definiti dai Regolamenti di seguito elencati:

- «Regolamento comunale dei controlli interni»,
- “Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici-Dotazione Organica-Norme di accesso”;

Visto il «Regolamento comunale dei controlli interni» del Comune di Cercenasco, deliberato con atto C.C. n. 2 del 26/1/2013, ex art.3 D.L. 174/2012 - L.213/2012 (come modificato con deliberazioni C.C. n. 47 del 17/12/2013 e C.C. 13 del 19.4.2017), in base al quale (art. 5 "Fasi dell'attività del controllo di gestione") nell'Ente *«Per il controllo di gestione si assume come parametro il Piano esecutivo di gestione, con il Piano integrato di obiettivi e di performance»;*

Dato atto che per la prima delle “fasi” (descritte nel suddetto art.5) inerenti *“...il controllo sulla gestione si assume come parametro il Piano Esecutivo di Gestione, con il Piano integrato di obiettivi e performance.”* e che *“Il Piano è proposto, a partire dai programmi della Relazione Previsionale, dai Responsabili di Servizi coordinati dal Segretario comunale, validato dall’Organismo comunale di valutazione e approvato dalla Giunta”,* sicché il Nucleo di valutazione qui rappresentato (non coincidendo le sue competenze, con quelle dell’O.I.V.” di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 e mancando una specifica decisione dell’Amministrazione Comunale per attribuire a detto “Nucleo” la “validazione” di cui al “Piano” citato), non ha compiti inerenti detta validazione;

Dato atto, altresì, che secondo l’art. 20 del “Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici” *“1. Il controllo di gestione, così come definito dall’art. 4 del D. Lgs. 30 luglio1999, n.286, viene effettuato da apposita struttura organizzativa, nominata dalla giunta comunale, che può coincidere con il “nucleo di valutazione” di cui al successivo art.30”* ma che quest’ultima possibilità non è -sinora- stata attivata dall’Amm.ne comunale, giacché il succitato «Regolamento comunale dei controlli interni» stabilisce (art. 4, c.1) che -invece- *“Il controllo di gestione, svolto sotto la sovrintendenza e il coordinamento del Segretario comunale, compete a ciascun responsabile di servizio con il supporto del Servizio Finanziario.”;*

Visto atto che le indicazioni, su funzioni, processo operativo, caratteristiche e principi della “gestione della performance” sono contemplate negli artt. da 25 a 39 dell’atto di GC. n. 49 del 20/06/2015, “Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici” (in ultimo,

modificato con Delibera G.C. n. 29 del 8.04.2017) e che -in particolare- i compiti relativi a tale riguardo, in capo al Nucleo qui intestato, sono specificati nell'art. 28: "1. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta: - dal nucleo di valutazione (che tiene luogo dell'organismo indipendente di valutazione della performance), di cui al successivo art. 29, che valuta la performance dei dirigenti..." (mentre i dirigenti od i responsabili "dei servizi ai quali sono attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, c. 2, del TUEL 18/08/2000, n.267, [...] valutano le performance individuali del personale assegnato.");

Considerato che ulteriori compiti in capo -all'interno del "Regolamento" in ultimo, sopra menzionato- al "Nucleo di valutazione" sono così individuati:

- "30-Compiti e funzionamento. 1. Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale, ai sensi dei contratti per i dipendenti. Ad esso possono inoltre essere attribuiti dalla giunta comunale i compiti previsti dal precedente art. 21 e dal D.Lgs. n.286/99, artt. 4 e 6, per il controllo di gestione e l'attività di valutazione e controllo strategico. Il nucleo esercita tutti gli altri compiti che gli sono assegnati da leggi, statuti, regolamenti o provvedimenti del sindaco."
- art.31 [...] "2. Il nucleo è inoltre chiamato ad attestare quanto detto nell'art. 15, comma 4, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro EE.LL. 1/4/99, nonché a verificare i risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi per l'attribuzione al personale dei compensi di cui all'art. 17, comma 2 lett. a), del medesimo contratto e ss. mm. e ii.
- , art. 33 c. 1 [...] "f) nel periodo che va dall'approvazione del P.E.G. a fine esercizio, sono effettuati monitoraggi periodici da parte dei dirigenti, con invio di relazione alla giunta ed al nucleo di valutazione, pubblicati sul sito istituzionale; g) nel mese di gennaio dell'anno seguente si provvede alla misurazione della performance dei dipendenti da parte dei competenti dirigenti e trasmissione della stessa al nucleo di valutazione per la formazione della graduatoria; h) entro il 30 giugno dell'anno seguente, presentazione da parte del nucleo di valutazione del documento denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti (e il bilancio di genere, qualora realizzato, ex art. 10, c. 1, lett. b) del D.lgs. n. 150/2009). La giunta municipale approva la graduatoria e assegna i premi.";

Dato atto -in base a quanto detto nel capoverso precedente- che la normativa regolamentare dell'Ente contempla una «Relazione sulla performance» "a consuntivo" (cioè, riferita all'esercizio finanziario, precedente rispetto a quello in cui essa deve essere redatta), che concerne "i risultati...raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e dalle risorse...", riferendosi quindi sia all'Amm.ne (**organizzativi**) che ai dipendenti (**individuali**), sicché occorre qui chiarire come il Nucleo intestato deve procedere attraverso il presente verbale, onde redigerla (per poi "presentarla" alla Giunta comunale, la quale la utilizzerà - in particolare- per assegnare e ripartire tra i dipendenti i compensi inerenti la produttività dei dipendenti e la retribuzione di risultato degli incaricati di "posizione organizzativa");

Ritenuto poter far coincidere -nel presente verbale- la «*Relazione sulla performance*» "a consuntivo" succitata, con l'esito dei "controlli interni" di cui all'articolo 147 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (per la parte relativa alla lettera d) di tale norma, concernente "valutazione e controllo strategico"), in quanto tale coincidenza è stata già in effetti- operata di fatto in Cercenasco dal citato "Regolamento" di cui all'atto C.C. n. 2 del 26/1/2013, potendosi cioè identificare il controllo di "valutazione e controllo strategico" con la (lett. e) dell'art. 2) "*valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.*" (pur dando atto che le procedure necessarie a dare attuazione a detto tipo di controllo, non sono state sinora rese operative dall'Amministrazione Comunale, né affidate espressamente ad alcun organismo o funzionario);

Ritenuto (nonostante quanto detto in ultimo, nel precedente capoverso, sulla mancata attivazione della "*valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute...*" da parte dell'Amm.ne comunale) che "la valutazione ed il controllo strategico" di cui alla lettera d) dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/00, possono -tra l'altro- facilmente trovare il proprio contenuto secondo il D.Lgs. 286/99, il quale definisce all'art. 6 gli scopi di verifica e la consistenza di tali attività: "*L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi*";

Visto che la definizione data dalla norma in ultimo citata, di questo "quarto" tipo dei controlli interni (lett. d) dell'art. 147 citato), potrebbe attagliarsi – con buona approssimazione – a spiegare finalità e consistenza della «**Relazione sulla performance**» contemplata dall'art. 10, I comma, lett. b) del D.Lgs. 150/2009 e che, proprio in virtù di ciò, **con il presente verbale il sottoscritto componente del "Nucleo" considera che, nella realtà delle cose, la valutazione ed il controllo strategico si sovrappongono (coincidendo per la maggior parte dei propri contenuti) alla "relazione sulla performance",** quale voluta dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 ma non specificatamente richiesta in capo agli enti locali da quest'ultimo, in quanto proprio l'articolo 10 - che la contempla - non rientra tra le norme alle quali gli enti locali devono conformarsi;

Considerato tuttavia - in rapporto a quanto appena detto nel precedente capoverso- che l'Amm.ne comunale ha comunque tenuto (di fatto) in considerazione l'art 10 succitato, "*Piano della performance e Relazione sulla performance*", operando l'adeguamento al Decreto legislativo suddetto, del proprio "ciclo della performance", attraverso le modalità di redazione annuali del D.U.P. e la predisposizione del bilancio annuale e triennale, del Piano Esecutivo di Gestione e dei correlati Obiettivi, in quanto in tale articolo -pur non rientrando tra i "principi generali" di cui D.Lgs. 150/2009 ai quali gli EE.LL. devono conformarsi- è scritto che "*1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:*

- a) entro il 31 gennaio, **il Piano della performance**, [...OMISSIS, che gli enti locali NON devono adottare, per quanto meglio illustrato nel capoverso successivo],
- b) entro il 30 giugno, **la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente [accompagnando essa, quindi, il rendiconto della gestione, come detto in precedenza in questa premessa, al citato art. 33 c. 1 del "Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici", a proposito dell'attività del "Nucleo di valutazione"] i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.**";

Visto che, negli anni trascorsi, l'Amministrazione comunale ha sempre usato il Piano generale di sviluppo, la Relazione Previsionale e Programmatica (quest'ultima, ex Art. 170 del decreto legislativo n. 126/2014, dall'esercizio finanziario 2016, poi sostituita dal 2018 con il "Documento Unico di Programmazione"), il P.R.O. e -più recentemente- il P.E.G. (con la predisposizione di obiettivi particolari, assegnati ai dipendenti), affinché la documentazione da tali elaborati rappresentata, costituisse -nel suo complesso- il "piano della performance" per il Comune Cercenasco, sino a quando le modificazioni intervenute sul D.Lgs. 267/2000 (vedasi il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in G.U. 10/10/2012, n.237), non hanno espressamente reso possibile l'identificazione di tali documenti previsionali con il **Piano della performance**, sicché -da tempo ed in relazione ai due documenti elencati nella succitata norma, lettere a) e b)- l'Amm.ne dell'Ente si vale annualmente delle seguenti, rispettive, possibilità offerte agli enti locali, come segue:

- dall'art. 169 (Piano esecutivo di gestione) del D.Lgs. 267/2000, in base al quale (comma 3-bis) **"Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'[art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.](#)"** (quindi, la Giunta comunale approva annualmente quest'ultimo, unitamente o -se con atto separato- comunque in connessione con gli "OBIETTIVI" annuali costituenti il relativo "piano", facendo corrispondere quelli che vengono utilizzati per valutare la prestazione dell'Amministrazione, con quelli assegnati ai Responsabili comunali di Posizione Organizzativa, ai fini della valutazione della loro prestazione individuale),
- dal medesimo articolo 10 del D.Lgs. 159/2009, comma1-bis), di **unificare al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b)** ("ferme restando -come confermato dall'inciso contenuto nella prima parte dello stesso comma 1-bis- *le previsioni di cui all'[articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,](#)*", quale riportato nel punto precedente);

Ricordato che gli anzidetti "valutazione e controllo strategico" sono previsti dal citato art. 147 del T.U.EE.LL. n. 267/2000, c. 1, lett. d) ma non sono stati sinora specificatamente affrontati sotto questa veste concettuale all'interno del Comune di Cercenasco, onde regolamentarne l'attuazione, nel senso che dette attività -pur potendo essere esplicitatamene attribuite al "Nucleo di valutazione" in base (art. 30, c. I) al Regolamento degli uffici e dei servizi- ad oggi non sono previste nel loro contenuto o nella loro modalità di svolgimento, né tantomeno affrontate specificatamente dal Regolamento comunale di Contabilità;

\\scambio\atti dott caffer\verbale di riunione del nucleo di valutazione2016.doc

Ritenuto che, in base a quanto detto sino a qui, il significato della Relazione a consuntivo sulla performance dell'Amministrazione comunale consista allora nell'esprimere un giudizio (nell'anno successivo a quello finanziario in esame) sulla "prestazione" /performance dell'Amministrazione esaminata, che tenga in considerazione la conciliazione di tre logiche (espressione di tre sistemi, qui di seguito definiti), senza sovrapporlo al "controllo di gestione";

Considerato che, onde fare quanto auspicato nel capoverso precedente, dal "Nucleo di Valutazione" dovranno essere presi in considerazione i programmi contenuti nella relazione del Documento Unico di Programmazione **2024** ed i dati statistici, demografici, sociali ed economici disponibili sul territorio, nonché le indicazioni generalmente riassumibili degli esiti del controllo di gestione e della performance del personale, onde conciliare le tre logiche di "sistema" a cui un Ente locale deve far fronte, corrispondenti ai tre "Sistemi" descritti nel capoverso successivo ;

Visto che i sistemi sono esprimibili come segue:

1. il "sistema aziendale", corrispondente al primo tipo di "logica" e costituito dall'insieme di regole di funzionamento dettate dai principi dell'economia, ossia dalla scarsità delle risorse in rapporto ai bisogni, mirando a realizzare e mantenere un equilibrio tra le prime ed i secondi, con regole, principi e criteri di scelta che devono guidare -sotto questo punto di vista- i processi di acquisizione e di impiego delle risorse, nonché di cessione dei servizi (sotto detto profilo, tali processi sono espressione di conoscenze tecniche, organizzative ed economiche),
2. il "sistema istituzionale", insieme delle regole generalmente accettate da una società, consolidate in norme di diritto, a loro volta costituenti una determinata forma di Stato, con i suoi principi ed il proprio sistema di funzionamento,
3. il "sistema politico", insieme di regole attraverso le quali perseguire ed ottenere il consenso della società (essenziale per la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, considerando che proprio dal consenso politico trae legittimazione chi ha il potere di amministrare la cosa pubblica);

Ritenuto - in base alle considerazioni espresse nel precedente capoverso - che la qualità di una buona amministrazione derivi dal bilanciamento delle diverse esigenze, miranti a garantire sia l'equilibrio del sistema aziendale, sia gli altri equilibri fondamentali per il corretto svolgimento delle attività, sicché le amministrazioni pubbliche dovrebbero attrezzarsi al fine di garantire un contemporaneo equilibrio tra sistema aziendale, sistema istituzionale e sistema politico;

Considerato infine - alla luce di quanto testé detto e di quanto desunto da parte dello scrivente «nucleo» sulle attività svolte nel corso dell'anno da parte dell'organizzazione comunale - che la Relazione sulla performance debba fornire un quadro sintetico di informazioni, che consentano di valutare se il Comune di Cercenasco:

- ha realizzato le fasi dei programmi previsti nel Bilancio e nel Piano risorse ed obiettivi, mantenendo gli stati ottimali di salute economica e finanziaria («sistema aziendale»),
- ha prodotto quanto appena detto nel rispetto delle regole organizzative esterne ed interne e delle relazioni con soggetti terzi («sistema istituzionale»),
- ha ottenuto un buon livello di soddisfazione degli stakeholders («sistema politico»);

In relazione ai tre punti elencati nel capoverso precedente, lo scrivente ritiene di poter esprimere un giudizio positivo sui primi due, non potendo invece pronunciarsi sul terzo, in mancanza di specifiche rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti dei servizi comunali di Cercenasco: nel prosieguo si illustrano gli elementi in base ai quali si è desunto tale giudizio.

CONCLUSIONI

Questa Relazione consuntiva 2024 della Performance, è stata elaborata dal sottoscritto -unico componente del "Nucleo" qui intestato- con il prezioso aiuto (per la prima volta) del nuovo SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE-Versione anno 2022, prendendo in esame le nuove <schede individuali> dei dipendenti comunali (inerenti la valutazione dei quattro dipendenti comunali in servizio nel 2024, di cui uno – Paola Galliana- incaricato quale P.O/E.Q., come detto meglio qui di seguito), nonché della "Scheda-Relazione" a consuntivo del Responsabile comunale per la transizione al digitale, nonché incaricato di Posizione Organizzativa (denominata -ex CCNL FF.LL. 2019/21- di "Elevata qualificazione" da aprile 2023), il quale -nel 2024- ha curato l'attuazione dei progetti P.N.R.R., ed altri contributi, il rispetto degli obblighi -per tutto il Comune- di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013, la riduzione dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, il portale internet per la segnalazione -da parte dei cittadini- di riscontri ed istanze, l'obiettivo della "transizione al digitale" (così riscontrandosi l'avvenuto perseguimento di tali obiettivi strategici da parte dell'Amministrazione, definiti come «particolari»); accanto a questi, esistono gli obiettivi e le attività che gli uffici realizzano e portano avanti quotidianamente («generali»), affinché l'organizzazione comunale possa garantire l'erogazione dei suoi normali servizi (interni ed esterni).

Sotto entrambi questi aspetti, con il presente punto di questo verbale lo scrivente attesta perseguiti e raggiunti i detti "obiettivi" di performance organizzativa, da parte dell'Amm.ne.

Per le dovute considerazioni in termini di efficacia, efficienza ed economicità, si rinvia al sistema degli obiettivi, sintetizzato e ben rappresentato dal Piano risorse ed obiettivi e dal Piano Dettagliato dalle Obiettivi (quest'ultimo, nel DUP di accompagnamento al Bilancio di previsione annuale 2024 di cui alla deliberazione del C.C. 34 del 19.12.2023), raffrontati con la Relazione al conto consuntivo 2024 deliberato dalla Giunta Comunale n.22 del 25.3.2025 (vedasi anche la successiva deliberazione consiliare di approvazione del Conto consuntivo 2024, n. 10 del 16.4.2025).

Il sottoscritto ha utilizzato gli strumenti testé menzionati, giacché non vi sono al momento altri metodi o modelli di relazione sulla "prestazione a consuntivo", ai quali fare riferimento: norme interne regolamentari non sono state nello specifico adottate, né vi sono norme statali o di altri soggetti superiori al Comune.

Nella redazione del presente Verbale, si è tenuto presente che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni pubbliche (ora: Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.), con la Delibera n. 23/2013, ha adottato delle «Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli

interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009)»; tuttavia, dal loro esame, esse risultano inadatte ad esprimere a consuntivo, con riferimento all'anno 2023, i risultati raggiunti (rispetto ai singoli obiettivi) al fine di considerarli espressione della Performance organizzativa di Cercenasco

Nell'atto, l'Autorità premette che *«La presente delibera è rivolta specificamente alle amministrazioni statali, agli enti pubblici non economici nazionali e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ... omissis ... Le indicazioni contenute nella presente delibera possono comunque essere un parametro di riferimento anche per tutti gli altri gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.»*: quindi, gli Enti Locali, non sono tenuti ad assumere il contenuto di tali indicazioni nella "Relazione" di cui qui trattasi. La medesima, inoltre, è stata assunta non con lo scopo precipuo -che invece, qui interessa- di fornire indicazioni sulla valutazione a consuntivo della prestazione organizzativa di una Amministrazione pubblica, bensì per fornire -più generalmente- indicazioni sulle fasi di monitoraggio da parte dell'OIV durante l'intero ciclo della performance (pur sapendo che l'Amministrazione non ha istituito detto Organismo).

Infatti, nel suo prosieguito, la delibera specifica le finalità dell'atto:

«Nella delibera n. 6/2013 la CiVIT ha sottolineato il ruolo dell'OIV nell'ambito del ciclo di gestione della performance, spettando a esso il controllo di prima istanza relativamente alla conformità, appropriatezza e effettività del ciclo. Il monitoraggio dell'OIV,» (nel Comune di Osasco non è stato istituito tale organo e neppure i suoi compiti - quali definiti dall'art. 14, D.Lgs. 150/09 – sono stati attribuiti al "Nucleo di valutazione") *«svolto in maniera sistematica e costante durante tutto il ciclo, con la segnalazione tempestiva di eventuali criticità, ritardi e omissioni in sede di attuazione, può consentire, infatti, di promuovere azioni correttive.*

Le presenti linee guida forniscono indicazioni sulle principali fasi dell'attività di monitoraggio da parte dell'OIV durante l'intero ciclo della performance e sono funzionali a una migliore programmazione delle attività degli OIV, mirando a una più efficace organizzazione dei compiti previsti dalla normativa. In tale prospettiva, la CiVIT ha predisposto una serie di allegati per la raccolta delle informazioni in modo strutturato da parte degli OIV. Tali supporti informativi costituiranno un utile riferimento ai fini delle valutazioni che la CiVIT realizza sull'attuazione del ciclo della performance. In particolare il monitoraggio dell'OIV si concentra sulle attività di avvio del ciclo, sulla redazione della Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, sull'effettiva assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali al personale durante il corso dell'anno, sulla validazione della Relazione sulla performance e sull'applicazione selettiva degli strumenti di valutazione della performance individuale in termini di premialità a conclusione del ciclo. ... omissis ... con questa delibera si pone l'attenzione su alcuni elementi ritenuti prioritari, in un'ottica di continuità con il percorso intrapreso.

2. Il quadro generale del monitoraggio dell'OIV

Seguendo un criterio cronologico l'OIV effettua:

... omissis ...

b) la redazione della Relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009) con riferimento al ciclo della performance precedente;

... omissis ...

d) la validazione della Relazione sulla performance con riferimento al ciclo della performance precedente;

... omissis ...

4. La Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema» (vedi precedente lett. b) «Ai sensi dell'art 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009 l'OIV “monitorea il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso”. ... omissis ...

Sotto un profilo generale, la Relazione riferisce sul funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance nell'anno precedente (per esempio, la Relazione redatta nell'anno 2013 riferisce sul funzionamento del Sistema relativo al ciclo della performance 2012). Vista la finalità della Relazione, volta a favorire un graduale processo di miglioramento, è comunque opportuno che si dia notizia anche di eventuali criticità e miglioramenti concernenti il ciclo avviatosi con l'ultimo piano adottato (con riferimento all'esempio precedente, piano della performance 2013-2015), dandone specifica evidenza.

La Relazione è un documento snello, chiaro e di facile intelligibilità, in cui l'OIV presenta in modo sintetico - non più di dieci pagine - le principali evidenze ed eventuali criticità. La Relazione è corredata da un allegato in cui l'OIV fornisce, in modo strutturato, elementi informativi a supporto delle valutazioni in essa contenute, ponendo enfasi su particolari ambiti ritenuti prioritari e di seguito esposti. L'analisi delle Relazioni degli OIV relative all'anno 2011 ha infatti fatto emergere la scarsa presenza di evidenze quantitative a supporto delle valutazioni realizzate.

Gli ambiti sui quali si focalizzerà l'attenzione sono i seguenti:

- A. Performance organizzativa
- B. Performance individuale
- C. Processo di attuazione del ciclo della performance
- D. Infrastruttura di supporto
- E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione
- F. Definizione e gestione degli standard di qualità
- G. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione
- H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV.

Nella Relazione l'OIV riassume le criticità riscontrate per ogni ambito nel corso delle proprie analisi e, alla luce di queste, propone miglioramenti. Inoltre, valuta come le proposte contenute nella precedente Relazione si siano tradotte in azioni di miglioramento da parte dell'amministrazione e, più in generale, sottolinea le variazioni intervenute nell'effettivo funzionamento del Sistema rispetto alla precedente Relazione.

Nell'allegato, invece, sono acquisite in modo strutturato una serie di informazioni su argomenti prioritari, facendo così fronte alla tendenziale carenza di evidenze a supporto delle valutazioni realizzate (Allegato 1).

Di norma, la Relazione dell'OIV è redatta e trasmessa entro il **30 aprile** di ciascun anno all'Organo di indirizzo politico-amministrativo e alla CiVIT. Tuttavia, **per l'anno 2013**, in considerazione di alcuni elementi innovativi introdotti dalle presenti linee guida, il termine è eccezionalmente prorogato al **31 maggio 2013**.».

Come si vede da quanto sin qui estratto della delibera ANAC 23/2013, si tratta sempre della Relazione sull'intero ciclo della performance e - per di più - non a consuntivo ma sull'anno di competenza, seppur basata sull'esperienza di quello precedente/2012.

\\scambio\atti dott caffer\verbale di riunione del nucleo di valutazione2016.doc

Il Nucleo scrivente – pur non essendo stato incaricato dei compiti spettanti all'O.I.V. dall'Amministrazione comunale - ritiene dunque di poter utilizzare alcuni concetti espressi dall'ANAC nel proprio atto testé citato, nonché di una parte dell'allegato 1, come in seguito evidenziato:

-effettuazione di una Relazione sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance nell'anno precedente (dal *punto 4 delibera 23/2013*), limitandola però alla “prestazione organizzativa” della sola Amministrazione, giacché la prestazione dei dipendenti, in presenza di un solo dipendente, individuato come Responsabile di posizione organizzativa (il Responsabile comunale di Area tecnica), viene valutata a consuntivo nella prima parte della presente relazione;

-la Relazione «... è un documento snello, chiaro e di facile intelligibilità, in cui l'OIV presenta in modo sintetico - non più di dieci pagine - le principali evidenze ed eventuali criticità ... Gli ambiti sui quali si focalizzerà l'attenzione sono i seguenti: A. Performance organizzativa...» (sempre dal *punto 4 delibera 23/2013*).

1 Allegato 1: Il monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance precedente.

Per adeguare le richieste informative alla complessità organizzativa degli enti, la risposta alle domande C.2, D.2, D.3, D.4 e E.1.b è facoltativa per le amministrazioni diverse dai Ministeri e dai grandi enti.

A. Performance organizzativa

A. Performance organizzativa	
A.1. Qual è stata la frequenza dei monitoraggi intermedi effettuati per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi?	☐ Nessuna ☐ Mensile ☐ Trimestrale ☐ Semestrale ☒ Altro... al 31.07.2024, dopo all'approvazione in Consiglio comunale del conto consuntivo 2023
A.2. Chi sono i destinatari della reportistica relativa agli esiti del monitoraggio? (possibili più risposte)	☒ Organo di vertice politico-amministrativo ☐ Dirigenti di I fascia e assimilabili ☐ Dirigenti di II fascia e assimilabili ☐ Stakeholder esterni ☐ Altro _____
A.3. Le eventuali criticità rilevate dai monitoraggi intermedi hanno portato a modificare gli obiettivi pianificati a inizio anno?	☐ Sì, modifiche agli obiettivi strategici ☐ Sì, modifiche agli obiettivi operativi ☐ Sì, modifiche agli obiettivi strategici e operativi ☒ No, nessuna modifica ☐ No, non sono state rilevate criticità in corso d'anno

B. Performance individuale

... omissis ...».

A integrazione di quanto sopra, il Nucleo scrivente decide di utilizzare i prospetti seguenti (precedentemente fatti elaborare dal Vice-Segretario comunale), nonché il cosiddetto “**albero della performance**”.

L’**albero della performance** è una mappa logica che rappresenta graficamente, i legami del chi fa cosa (tra funzioni, processi e obiettivi strategici): ad esso la deliberazione G.C. n. 30 del 6.4.2013, che adotta, la prima «Relazione della performance/prestazione» di Cercenasco a consuntivo per l’anno 2013, non fa cenno; il sottoscritto ritiene qui di poter, al riguardo, adottarne uno schema “primitivo”, così descritto:

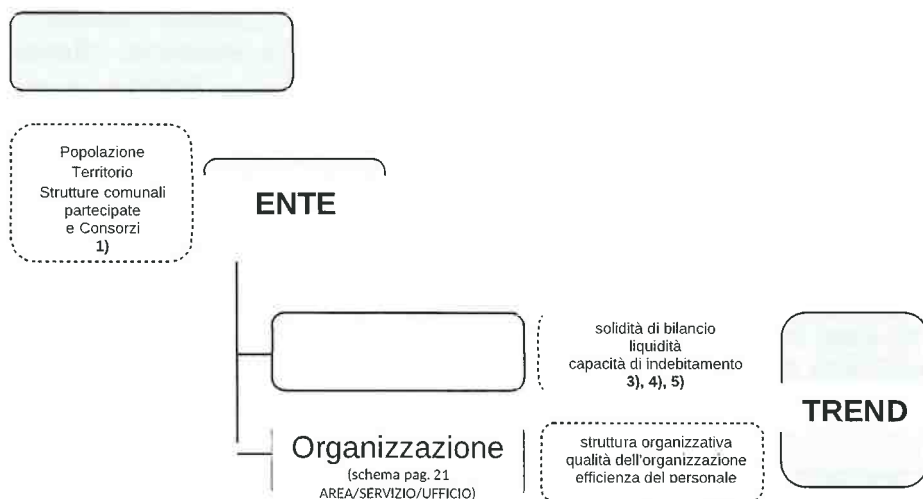
“«La ragion d’essere generale del Comune di Cercenasco può individuarsi nella realizzazione e nella gestione di interventi ed attività ripartite - secondo il “Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi”, Tit. I, Capo II - Organizzazione – art. 6, nelle seguenti suddivisioni di competenze (definibili “profili di competenze per materia”), le quali costituiscono l’impianto dell’ Albero della performance per l’anno 2016 e seguenti (fino a modificazioni ed aggiustamenti che l’esperienza suggerirà di adottare): ...OMISSIS”.

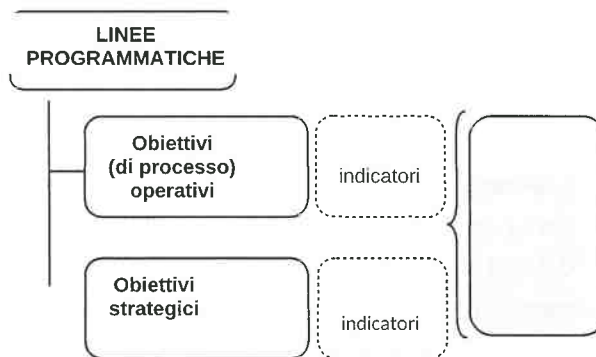
Il Nucleo di valutazione ritiene quindi utile utilizzare (qui di seguito) il concetto di “albero della performance”, per meglio illustrare (nel 2025 per il 2024) le risultanze di valutazione della prestazione organizzativa del Comune a consuntivo, costruendo una “mappa” che lo rappresenti graficamente, integrando lo schema di cui alla deliberazione in ultimo citata.

Tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla realizzazione del mandato istituzionale e della *mission* dell’Ente, fornendo una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance/prestazione dell’amministrazione.

Nella logica dell’albero della performance le funzioni sono articolate in Aree organizzative di servizio ed uffici, a cui sono associati, laddove sia possibile la loro identificazione, gli *outcome* attesi; le funzioni non vanno confuse con la struttura organizzativa, in quanto – spesso – una funzione può essere trasversale a più unità organizzative/aree, anche se, in alcuni casi, una funzione può essere contenuta all’interno di una sola unità organizzativa.

Nella rappresentazione grafica dell’albero della performance, le funzioni sono state articolate secondo il criterio dell’*outcome*: la scelta è motivata dall’opportunità di rendere immediatamente intelligibile agli *stakeholder* (=fruitori esterni) la finalizzazione delle attività dell’amministrazione rispetto ai loro bisogni e aspettative.





I NUMERI FANNO RIFERIMENTO A QUANTO RIPORTATO NEL CAPOVERSO SUCCESSIVO

Ad integrazione di quanto sin ora illustrato (dopo aver dato atto che le norme di equilibrio economico-finanziario vigenti per gli EE.LL. -che hanno sostituito il precedente, cosiddetto “Patto di Stabilità”- risultano rispettate al 31 dicembre 2024, in base alla relativa certificazione) ed ai fini di una migliore comprensione delle conclusioni, riportate nella II parte della presente Relazione, onde evitare ripetizioni di lettura e di riportare dati fisici già presentati in altri documenti del Comune di Cercenasco, si specifica quanto segue:

- 1 i dati fisici sono descritti nel Dup 2024 e sono costituiti da popolazione, territorio, personale, Aree organizzative in cui sono suddivisi gli uffici comunali, strutture del Comune (immobili, reti dei servizi, raccolta rifiuti, mezzi operativi e veicoli, dotazione hardware comunale), organismi gestionali esterni, accordi di programma, funzioni esercitate su delega;
- 2 i “programmi” e i “progetti” (che corrispondono, rispettivamente, alle linee strategiche i primi ed alle attività operative i secondi – secondo i concetti diffusi dall’ANCI e della CiVIT – e che sono – in Cercenasco- destrutturati entrambi, con riferimento al Bilancio di Previsione e alla sua ripartizione di spesa corrente e per investimento, in obiettivi operativi/di processo ed obiettivi strategici/dell’Amministrazione, sono contenuti nel suddetto Dup 2024 e sono confrontabili - a consuntivo – nel Rendiconto all’esercizio finanziario 2023 (sono analizzabili altresì attraverso il Piano Esecutivo di Gestione adottato dalla Giunta Comunale, le cui risultanze sono riassunte nelle Relazioni dei dipendenti Responsabili di Area, per le quali si rimanda alla parte **II** della presente relazione);
- 3 le risultanze finali nell’esercizio 2024 sono riportate nei quadri generali riassuntivi delle entrate, delle spese, nei risultati differenziali, all’interno della **Relazione** “Rendiconto all’esercizio finanziario 2024”, come pure il quadro generale di classificazione economica delle spese correnti e di investimento, nonché dei relativi impegni e pagamenti;
- 4 dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria risulta un avanzo di amministrazione 2024 per € 364.924,06 nonché un fondo di cassa al 31 dicembre 2024 pari a € 476.464,75 (in tale documento sono riportati anche gli indicatori finanziari ed economici generali , la certificazione dei parametri - che dà esito negativo - ai fini dell’accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, il conto economico 2024 costituito da proventi e costi della gestione, proventi da Aziende speciali e partecipate, oneri finanziari ed oneri straordinari);
- 5 a seguire la consistenza del patrimonio netto per l’anno 2024 è di € 7.970.383,54 mentre la capacità di indebitamento al 31/12/2024 è al 2,86%.

(II) Valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dai dipendenti comunali nell'anno 2024 ai fini della corresponsione degli incentivi. Certificazione in merito al raggiungimento degli obiettivi a livello di Ente a fini della valutazione della prestazione di quest'ultimo.

Il Nucleo di valutazione prende atto delle norme relative al suo funzionamento e relative alle funzioni ad esso attribuite e contenute agli artt. 29 e seguenti del già citato Regolamento comunale dei servizi e degli uffici, nonché del Piano delle risorse e degli obiettivi /PEG dell'anno 2024, con particolare riferimento agli obiettivi che detto documento ha assegnato in tale anno a ciascun servizio/dipendente.

INOLTRE, Nucleo di valutazione prende atto delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 29.08.2011 con cui era stata approvata -a seguito della riforma portata dal D.lgs n.150/09- la nuova metodologia di valutazione della performance (costituita anche da una nuova scheda di valutazione per il personale dipendente non titolare di posizione organizzativa), POI SOSTITUITA -con decorrenza applicativa dal 1.1.2023- dal nuovo "SISTEMA", adottato con deliberazione G.C. di Cercenasco n. 6/2023); nonché:

- della deliberazione della Giunta comunale n. 24 in data 9/4/2024, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 con i suoi allegati Giunta Comunale (che sostituisce le precedenti deliberazioni annuali, ad oggetto: "*Piano delle risorse e degli obiettivi specifici anno ... e piano della performance*");

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 19.11.2024 ad oggetto: "*Indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni parte variabile del fondo per le risorse decentrate 2024.*";

- dell'accordo decentrato integrativo in data 19.12.2024 relativo all'anno 2024, da cui si può desumere -tra l'altro- che gli incentivi al personale verranno suddivisi proporzionalmente, in base al punteggio -conseguito da ciascuno- nella valutazione a consuntivo (nel 2025 per l'anno di competenza 2024) delle singole prestazioni (alias, perseguimento degli obiettivi attraverso la "performance organizzativa") e dei singoli "comportamenti", tenendo conto del grado di partecipazione di ciascuno al raggiungimento degli obiettivi specifici, indicati dall'Amministrazione Comunale nel Piano delle risorse e degli obiettivi dell'anno 2024 (di cui sopra);

- che è stato stipulato, con verbale in data 27 dicembre 2023 (Verbale di preintesa sottoscritto tra il Comune e la rappresentanza sindacale dei dipendenti il 14.12.2023, nonché autorizzazione alla stipula della Giunta comunale ex atto n. 85 in data 22/12/2023), tra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale, è stato stipulato il Contratto decentrato per il Comune di Cercenasco concernente la destinazione delle risorse economiche 2023 destinate ad incentivare -nei confronti del personale comunale- il miglioramento dei servizi e la produttività, all'interno del quale è inserita la previsione di due nuove progressioni economiche orizzontali relative al personale afferente all'area degli "Istruttori" per l'anno 2023 (con decorrenza economica dal 1.1.24), destinando a tale scopo l'importo di € 1.500,00 (nonché -per quanto, qui di particolare interesse, riguardando l'anno 2024 di competenza- di ulteriori € 750,00 per n. 1 progressione, sempre per il personale afferente all'area degli "Istruttori"), così destinando complessivamente -su due esercizi- € 2.250,00 (la selettività della procedura è assicurata, come detto Contratto decentrato, menzionato nel capoverso seguente);

- che il suddetto "CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CERCENASCO 2023-2025" (stipulato in data 27 dicembre 2023), all'Art. 1, c. 1- "*disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.*" e contiene l'integrazione della normativa interna di Cercenasco, a quella del Contratto nazionale 2019-2021 per i dipendenti del settore Funzioni Locali, firmato il 16/11/2022, dovendosi pertanto ritenere sostituita -con

\\scambio\atti dott caffer\verbale di riunione del nucleo di valutazione2016.doc

detta stipula- la normativa decentrata sulla valutazione dei dipendenti comunali dell'Ente, preventivamente autorizzata nella deliberazione G.C. di Cercenasco n. 42 del 07.03.2005 (nei contratti decentrati relativi al biennio economico 2008/2009 - periodo giuridico 2006/2009 – ed in quelli per i periodi successivi, non erano stati modificati i criteri e le modalità di valutazione già richiamate nell'atto decentrato testé menzionato, mentre -dopo la stipula del contratto nazionale Comparto Funzioni Locali dei dipendenti degli Enti locali per il triennio giuridico 2016/2018- il Comune medesimo non aveva poi adeguato a quest'ultimo, la propria normativa contrattuale interna);

- che, nel il Contratto decentrato di cui sopra (al "TITOLO IV DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE") sono disciplinate le norme per le nuove progressioni economiche orizzontali per gli anni 2023-2025 in Cercenasco;

- che la delibera G. C. di Cercenasco n. 83 del 17.12.2024 approva la stipula del verbale di contrattazione integrativa anni 2023/2025-accordo economico 2024, per la destinazione delle risorse economiche del "Fondo" per la contrattazione decentrata dell'Ente (con i suoi allegati in data 9 dicembre 2024, concernenti la preintesa firmata tra le parti sindacali ed il rappresentante dell'Ente, nonché le relative "Relazione illustrativa" e "Relazione tecnico-finanziaria"), destinando € 750,00 per la (già citata) progressione economica di un dipendente – a valere su dette risorse 2024- tra il personale afferente all'area degli "Istruttori".

Considerato che l'effettuazione -per l'anno di competenza 2024, con decorrenza economico-giuridica dal 1° gennaio 2025, dopo la valutazione a consuntivo nel 2025- delle anzidette "progressioni economiche orizzontali", avverrà utilizzando il «Sistema di misurazione e valutazione della Performance/Prestazione» di cui alla citata deliberazione G.C. di Cercenasco n. 6/2023, insieme a quanto dettato nel succitato Contratto decentrato per il Comune di Cercenasco 27 dicembre 2023.

Il sottoscritto, detto quanto sopra, procede all'esame delle relazioni (come riprodotte in calce al presente verbale) presentate dagli Uffici circa l'andamento delle attività gestionali durante l'anno 2024; avendo redatto nel precedente punto (I) la relazione sulla performance "organizzativa" dell'Amministrazione comunale nel 2024, attesta come *"perseguiti e raggiunti i detti "obiettivi" di performance organizzativa, da parte dell'Amm.ne"*: tale risultato (dimostrato dalle anzidette **"relazioni"**) è stato ottenuto proprio attraverso le attività svolte dal personale di cui Cercenasco era dotato nel 2024 ed il medesimo risulta - altresì- utile a definire:

1. **la Valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dagli Uffici** nell'anno 2024, ai fini della conseguente certificazione in merito al conseguimento per l'anno 2024, a livello di Comune, degli obiettivi d'incremento della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi (e - quindi – anche della valutazione della prestazione dell'amministrazione),
2. **la Valutazione degli obiettivi specifici** per l'anno 2024, per l'attribuzione degli incentivi inerenti il miglioramento dei servizi e della produttività, al personale comunale.

Il sottoscritto, stante il fatto che il contratto collettivo nazionale prevede la possibilità di incentivi economici erogabili (a consuntivo) al personale comunale, purché subordinati alla positiva valutazione dell'attività svolta da quest'ultimo, con particolare riguardo alle prestazioni ed ai risultati da esso ottenuti, dalle suddette "relazioni" rileva che, nell'esercizio 2024, le varie attività comunali si sono svolte in modo soddisfacente ed efficace. In seguito, lo scrivente prende conoscenza delle 5 schede valutative dei singoli dipendenti comunali di Cercenasco (di cui, uno -Paola Galliana- incaricata di P.O.), quale compilate da ognuno di essi e vidimate in data odierna dalla Dott.ssa Claudia Merlo (vice-segretario sino al -31/3/2025, in convenzione temporanea con il Comune di Carignano e dipendente di quest'ultimo), rilevando il punteggio valutativo finale ottenuto da ognuno (come riportato più oltre, nel presente verbale).

Rileva che l'audizione degli interessati per eventuali osservazioni in merito alla valutazione ricevuta è prevista soltanto in caso di giudizio negativo.

\\scambio\atti dott caffer\verbale di riunione del nucleo di valutazione2016.doc

Quindi, il sottoscritto dà atto che tutti i dipendenti di Cercenasco hanno presentato continuativamente servizio dal 1 gennaio al 31.12.2024 (tranne il dipendente con mansioni di OPERAIO, Sig. Bellato Gianpaolo assunto dal 01/05/2024) e che non occorre operare alcuna valutazione finalizzata ad eventuale riduzione della retribuzione di risultato, come previsto da specifiche normative (entrate in vigore, per lo più, a partire dall'anno 2009), che attribuiscono specifiche responsabilità ai dirigenti comunali: in assenza di essi, i loro compiti possono essere svolti all'interno del Comune dal personale incaricato delle "Posizioni Organizzative", le quali, in Cercenasco, sono tuttavia state istituite -sinora- per una sola unità (Area per l'ufficio tecnico, essendo responsabile di tutte le altre Aree organizzative dei servizi e degli uffici, il Sindaco, ex decreto del Sindaco n.5 del 20.6.2024); detti compiti comportano l'attuazione di attività ed adempimenti particolari, a pena di responsabilità (a seconda della norma) per danno erariale o disciplinare, nonché -in certi casi- prevedendo (come sanzione per l'eventuale inadempimento) l'impossibilità di attribuire la retribuzione di risultato e/o i compensi incentivanti la produttività. In esito a ciò, il Vice-Segretario Comunale (Dott.ssa Merlo Claudia) ha riferito di aver verificato, per l'anno di competenza 2024, l'osservanza di tutte le norme che fanno riferimento a quanto appena detto, da parte dei dipendenti di Cercenasco tenuti al loro rispetto, secondo il riepilogo delle disposizioni riportato in calce al presente paragrafo (e relativa tabella finale).

RESPONSABILITA' – NORMATIVA

1) Estratto L. 7/8/1990, n. 241, art. 2

[Conclusione del procedimento].

«**Comma 8.** La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

Comma 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare ed amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Comma 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria» (gli attuali commi da 8 a 9-quinquies così sostituiscono gli originari commi 8 e 9, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n.5, come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n.35. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 01 dell'art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n.83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.134. Vedi, anche il comma 2 del citato art. 1, D.L. n.5 del 2012 e l'art.28, D.L. 21 giugno 2013, n.69).

2) Estratto D.Lgs. 18/08/2000, n.267, art. 49

[Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali] Art.49 «**Pareri dei responsabili dei servizi** (articolo così sostituito dall'art.3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla L.7 dicembre 2012, n.213) in vigore dal 11 ottobre 2012.

Comma 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Comma 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ent, in relazione alle sue competenze.

Comma 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Comma 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione».

3) Ai sensi dell'art. 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, «**Comma 6»**(come modificato, in ultimo, dal D.L. 31 agosto 2013, n.101 [convertito in legge 30/10/2013, n. 125), «...omissis... il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti...omissis... si applicano le disposizioni previste dall'art.36, comma 3 del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater*».

3 bis) Art. 21 del D.Lgs. 30 marzo.2001 n.ro 165 «**Responsabilità dirigenziale»**

« 1-bis, Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della violazione di una quota fino all'ottanta per cento»

3 ter) Decreto Legislativo 21 novembre n.231, art. 10

«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Capo II Autorità, vigilanza e pubbliche amministrazioni»

Art. 10. (Pubbliche amministrazioni).

«1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.

6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»

4) Ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

« **Comma 1-bis.** Come inserito dall'art. 50 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, la mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale».

5) Ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ex art.4, c.1 lett. b)* e lett. c del D.L. 31/08/13 n. 101, convertito in Legge 30/10/2013, n. 125, «Comma 3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del**

lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile, utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. (Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato – **soppresso).

Comma 4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

Comma 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti

dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286».

*** Comma 5-ter.** Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Comma 5-quater. I contratti di lavoro a tempo indeterminato posti in essere a violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato».

6) Estratto D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, Art.57. Pari opportunità [Art.61 del D.Lgs. n.29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. n.546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 8 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del D.Lgs n. 387 del 1998]:

«Comma 01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni ... omissis...

Comma 05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi (Comma premesso dall'art. 21, c. 1, lett. c), L. 4 novembre 2010, n.183)».

7) Ai sensi dell'art. 57, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è necessario inviare entro tre giorni alla consigliera/consigliere di parità regionale, l'atto di nomina della commissione di concorso, onde consentire la verifica del rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna nell'ambito di tale atto; secondo l'ultimo capoverso del comma 1-bis : «Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi».

8) Estratto D.Lgs. 07/03/2005, n.82 - in vigore dal 20 ottobre 2012

[Codice dell'amministrazione digitale] –

Art.12 « Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, Comma 1

...omissis... **Comma 1-ter.** I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.

Art.47 «Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni, Comma 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che se ne sia verificata la provenienza.

Comma 1bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare (comma inserito dall'art.6, comma 1 , lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221).

Comma 2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; d) ovvero tramesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68.... omissis...» .

Art. 52. «Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, Comma 4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

Art. 57-bis. «Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni. Comma 1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni , i gestori di pubblici servizi ed i privati.

Comma 2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

Comma 3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili (comma così sostituito dall'art. 47-quater, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n.35)».

Art. 65. «Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. Comma 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'art.38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445; c bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

Comma 1 bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per la materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

Comma 1 ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso (comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221) ... omisits... ».

9) Estratto L. 24/12/2007, n. 244, Art. 3, comma 54

«Comma 54. All'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole da “pubblicano” fino a “erogato” sono sostituite dalle seguenti: “sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo previsto per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto”».

10) Ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n.69, [Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile], **Art.23** «Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico... omisits... **comma 3.** L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale».

11) Ai sensi del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, [Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni], **«Titolo II - Misurazione, valutazione e trasparenza della performance, Capo I, Disposizioni Generali, Art. 3, Principi generali: Comma 1.** La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Comma 2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13.

Comma 3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

Comma 4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Comma5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.

12) Estratto D.Lgs n.70/2011, Art. 10, comma 6 - coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n.106

«Comma 6. All'art.16 bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, è aggiunto infine il seguente periodo: “In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale”».

13) Estratto D.L. 98/11, Art. 11, commi 6 e 7 - Convertito in L. 15 luglio 2011, n.111

«Comma 6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Comma 7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attività di controllo previste dalla normativa vigente».

14) Estratto D.L. 98/11, Art. 20, comma 12 - Convertito in L. 15 luglio 2011, n.111

«Comma 12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111-bis è inserito il seguente: “111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano,

agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali».

15) Estratto D.Lgs. 06/09/2011, n. 149 [Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42] in vigore dal 8 dicembre 2012: «Art. 4. Relazione di fine mandato provinciale e comunale. Comma 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

Comma 2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato ... omissis ...

Comma 6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del Comune o al Segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente (comma così sostituito dall'art. 1-bis, comma 2, lett. e, D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n.213)».

16) Ai sensi dell'art. 5, del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. 135/2012

«**Comma 2.** A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.

Comma 3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

Comma 4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Comma 8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 31.12.2009, n. 196.. omissis..., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile...omissis...

Comma 9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ... omissis... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza

Comma 9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale».

17) Estratto D.L. 18/10/2012, n. 179 (convertito in L. 17/12/2012, n.179), art. 4, comma 4

[Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese]

«**Comma 4.** A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di

pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

18) Ai sensi del Decreto-Legge 8 aprile 2013, n.35 (convertito con modificazioni in L. 6/6/2013, n.64)

[Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali]:

«**Art. 1. , comma 2. ... omissis...** i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1 ...omissis... **Comma 4.** Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la Procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 % degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali,

sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. **Comma 13-bis.** Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidità ai sensi del comma 13, e che ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. **Comma 14.** All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero da altra persona formalmente indicata dall'ente medesimo fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. fornisce formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.

«**Art. 6 - Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni...**Comma 9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1,2,3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo di posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1,2,3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente. **Comma 10.** Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 4 e dall'art. 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debentrici alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, e 14, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento».

«**Art. 7.** Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni. **Comma 1.** Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, ai sensi dell'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legge 29/11/2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/01/2009 n. 2 e dell'art. 12, comma 11-quinquies del decreto legge 2/03/2012 n. 16, convertito, con modificazioni dalla L. 26/4/2012 n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze...entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. **Comma 2.** La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica. **Comma 4...** omissis... le pubbliche amministrazioni debentrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15/9/2013...l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31/12/2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore **Comma 4-bis.** A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2. **Comma 5.** Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debentrici alle disposizioni di cui al precedente comma rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi artt. 21 e 55 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. **Comma 7-bis.** Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. **Comma 7-ter.** Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione è effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7».

RESPONSABILITÀ E SANZIONI - Ex D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
(Pubblicato nella G.U. 5 aprile 2013, n. 80, in vigore dal 20 aprile 2013)

19) Art. 49 Norme transitorie e finali.

«**Comma 3.** Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

20) Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

«**Comma 2.** La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. **Comma 3.** In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

21) Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

«**Comma 3.** La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e

\\scambio\atti dott caffer\verbale di riunione del nucleo di valutazione2016.doc

da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

22) Art. 43 Responsabile per la trasparenza

«**Comma 5.** In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità».

23) Art. 45 Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)

«**Comma 4.** In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione».

24) Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni

«**Comma 1.** L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. **Comma 2.** Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile».

RESPONSABILITÀ E SANZIONI - EX DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (G.U. n.204 del 31.08.2013)

CAPO I Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate.

25) Art. 1 Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione

«**Comma 1.** All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015". Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.

Comma 2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dal provvedimento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore all'80 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Comma 3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

Comma 4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Comma 5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 90 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122...omissis...

Comma 7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede

l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

Comma 8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato possono disporre visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate».

26) Ai sensi del Decreto-Legge 31 ottobre 2013, n.126

«**Art. 1. Misure finanziarie urgenti**, ...omissis... **Comma 16.** All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013 n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. A decorrere dal 30 aprile 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, sulla base dei dati trasmessi dai creditori anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza." ...omissis...

b) dopo il comma 4-b sono aggiunti i seguenti commi: ...omissis...

Comma 4 quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-bis.

Comma 4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione.

27) Legge di stabilità per il 2016 – Legge n. 208 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 2015, supplemento ordinario n. 302

L'art. 1 della Legge di stabilità 2016, per i comuni, con il co. 502 (ed il co. 495) modifica la norma introdotta con la prima Legge "Spending Review" (Legge n. 94/2014), che introduceva l'obbligo degli acquisti attraverso sistemi telematici di beni e servizi fino all'ambito del sottosoglia comunitario (ora fino a 209 mila euro per gli enti locali, fino a 135 mila per le altre amministrazioni), con esclusione – dall'1.1.2016 -, dall'obbligo di ricorrere ad una delle forme di mercato elettronico (quindi anche della centrale regionale e non necessariamente il MEPA), fino all'importo di mille euro, quindi nella sua nuova veste, il co. 450 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 si presenta in questo modo: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, c. 1 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al co. 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle prelate procedure...").

Tuttavia, permane l'obbligo di adesione alle convenzioni per l'acquisto di beni/ servizi informatici e di connettività.

Occorre allora esaminare la questione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività (co. 512), che riguarda anche i comuni, secondo cui al "fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti (...), fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti".

I co. 516 e 517, precisano che "le amministrazioni e le società" obbligate ai sensi del comma appena citato "possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai co. 512 e 514, come si riporta nel riquadro,

Ai fini di cui al co. 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato, sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al co 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al co. 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni.

"esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, **qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa**. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed all'Agid".

Le violazioni (co. 517) rilevano ai fini della responsabilità per danno erariale e della responsabilità disciplinare del dirigente/responsabile del servizio interessato; quindi si tratta di chiarire se da tale obbligo rimando escluse (come sembrerebbe) gli acquisti fino a mille euro.

Considerato che il co. 512 fa salvi gli obblighi in materia di acquisti centralizzati per l'acquisizione di beni e servizi (e la norma, pertanto, sembra riferirsi al co. 450 della Legge n. 296/2006, che stabilisce la soglia esente di mille euro) si ritiene che il suddetto obbligo sia relativo ad importi superiori ma oltre il sottosoglia, considerato che nel sottosoglia rimane fermo l'obbligo di aderire al mercato elettronico.

28) Programmazione di acquisti di beni e servizi obbligatoria e facoltativa.

Il co. 505 della Legge di stabilità 2016 introduce una disciplina specifica in tema di **programmazione obbligatoria degli acquisti di beni e servizi** aggiuntiva (e non più abrogativa come prevista nelle prime bozze della Legge di stabilità) rispetto a quella prevista nell'art. 271 del Regolamento attuativo del Codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010); riguarda solamente gli enti che hanno un "volume" di acquisto superiore al **milione di euro**, mentre gli enti con spese inferiori rimangono soggetti ad una programmazione solo facoltativa.

Il primo periodo del co. 505 puntualizza che "al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, **le amministrazioni pubbliche approvano entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e i suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi** di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro, (quindi il programma, deve essere biennale, con delle appendici esecutive/operative annuali che – come precisa il terzo periodo del comma in commento – devono indicare "le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento") – inoltre - secondo periodo del comma in esame – "il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, **indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche**".

Il comma prevede anche precisi obblighi di comunicazione – come il programma dei lavori pubblici – del programma biennale e degli aggiornamenti /quarto periodo), in particolare la programmazione deve essere comunicata "alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, **nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione**".

La violazione di queste prescrizioni – recita il quinto periodo del comma – "**è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance**" (si noti che quest'ultimo periodo richiama in causa direttamente i dirigenti/responsabili in relazione ad un atto che trattandosi di programmazione – è di diretta competenza, quanto all'approvazione, del consiglio comunale).

Rimane ferma naturalmente, la programmazione facoltativa per volumi inferiori al milione di euro, di cui all'art. 271 del D.P.R. n. 207/2010:

TABELLA CONTROLLI PER RIFERIMENTO NORMATIVO

*

Riferimento Normativo	Area Amministrativa	annotazioni eventuali	Area Tecnica e Tecnica-manutentiva	annotazioni eventuali
	(Responsabile: il Sindaco)	Vice Segretario (convenzione con Comune di Carignano nel 2024) Dott.sa MERLO Claudia	Arch. Paola Galliana	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8	L'INTERO PROSPETTO NON È COMPILATO, IN QUANTO NEGATIVO *			
9				
10				
11				

12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

*** Nota:** con tale espressione, si vuol significare che non sono stati posti a conoscenza diretta del Segretario comunale, accadimenti o – comunque – violazioni riferentisi alle norme contenute nell'elenco sopra riportato, norme dal numero d'ordine 1) al numero 26).

Successivamente lo scrivente Nucleo, visto l'art.18 del C.C.N.L. per i dipendenti delle "Funzioni locali" del periodo 2016/18 (stipulato il 21 maggio 2018), nonché il C.C.N.L. per detti dipendenti del periodo 2019/21 (stipulato il 16 novembre 2022) ed effettuato l'esame delle relazioni sulla gestione dell'anno 2024, evincesse che gli obiettivi assegnati dall'Amm.ne al personale comunale sono stati raggiunti, che i risultati totali raggiunti a livello di Ente sono in linea con gli obiettivi annualmente predeterminati dagli strumenti di programmazione, che le valutazioni assegnate evidenziano livelli positivi nel raggiungimento dei risultati prefissati, così certificando il conseguimento di una prestazione positiva a livello di Comune, per l'anno medesimo, grazie al completamento degli obiettivi di incremento della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi previsti dagli strumenti di programmazione operativa, altresì esprimendo nulla osta alla liquidazione, ai dipendenti che hanno meritato una valutazione individuale superiore a punti 50 su 100, degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa decentrata, nonché all'effettuazione delle due progressioni economiche per i dipendenti utilmente collocati in graduatoria (queste ultime, secondo l'ordine in cui risultano collocati i primi due e la rispettiva anzianità di servizio, di almeno due anni nella posizione economica in godimento nel 2024, nonché entro i limiti economici fissati dal contratto decentrato di Cercenasco datato 27 dicembre 2023, in precedenza menzionato, escludendo i dipendenti che hanno avuto valutazioni negative nel triennio precedente e che sono in servizio -nel 2024- da meno di un anno).

La graduatoria dei punteggi ottenuti, in base alle schede di rilevazione qui unite per l'anno 2024, compilate per ogni dipendente, è la seguente:

Dellacroce Luigi [REDACTED] dipendente di Cercenasco dal 11/08/1986,
 Colonna Chiara [REDACTED] dipendente di Cercenasco dal 01/01/1997,
 Chiabrando Simona [REDACTED] dipendente di Cercenasco dal 10/11/1997,
 Galliana Paola [REDACTED] dipendente di Cercenasco dal 02/11/2004,
 Bellato Gianpaolo [REDACTED] dipendente di Cercenasco dal 01/05/2024.

Il sottoscritto, infine, sempre in base dell'avvenuto esame degli obiettivi specifici predisposti per l'anno 2024, giudicandoli adeguati ed idoneamente conseguiti, esprime la propria approvazione, ai sensi del principio (al quale gli EE.LL devono conformarsi) di cui all'art.14 comma 6, del D.lgs. 150/2009, della Relazione sulla performance dell'Amm.ne per l'esercizio 2024 a consuntivo, qui contenuta quale parte (I), che l'Amministrazione, con deliberazione della Giunta comunale, potrà deliberare, insieme alla presa d'atto del presente verbale, tenendo presente che il Nucleo ha proceduto all'esame tenendo conto:

- dei protocolli tra il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e l'ANCI;
- delle linee guida della Civit e dell'Anci.

Sulla base di quanto sopra il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla performance a consuntivo dell'anno 2024 del Comune di Cercenasco.

La Relazione sulla performance predisposta dall'Ente risponde ai requisiti formali e sostanziali di comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni in merito ai risultati programmati e raggiunti (art. 4 comma 2, lettera f, del D.lgs. n. 150/2009).

La presente validazione costituisce il completamento del ciclo della performance ed è condizione per l'erogazione degli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del citato decreto, in base alla seguente normativa:

Art.10	Note
<i>Piano della performance e Relazione sulla performance</i> 1 Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d) redigono annualmente: a Entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e di relativi indicatori; b Un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: <u>"Relazione sulla performance"</u> che evidenzia, <u>a consuntivo</u>, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. ...omissis	Il Piano esecutivo di gestione (P.O.F., per il Comune di Cercenasco) tiene luogo del "piano D.P." in base all'avvenuta modificazione dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000, operata dal D.L. 174/2012, che ha inserito nella norma il comma 3 bis (il quale unificata detto "piano" con quello degli obiettivi di cui all'art. 108 del medesimo T.U.EE.LL e con il P.E.G. di cui al comma 3 dell'art.169). Vedasi il successivo art. 14 c.4, lett. c) in connessione con il comma 6.
<i>Art. 14</i> <i>Organismo indipendente di valutazione della performance</i> 1 Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. 2 L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. ...omissis c <u>Valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituti zonale dell'Amministrazione;</u> omissis 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c) è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.	Per gli enti locali è una facoltà (possono permanere i nuclei di valutazione) La "revisione" è quella "a consuntivo"; la validazione non è un obbligo per gli enti locali (i quali devono solamente conformarsi ai principi contenuti nell'art.14 del D.LGS 150/2009) ma serve per giustificare quanto detto nel comma 6, qui a lato.

Terminate le suddette operazioni, il Segretario Comunale mandano il presente verbale all'esame della Giunta Comunale perché ne prenda atto, dando per adempiuti i compiti assegnati al Nucleo medesimo per l'anno 2024. In esecuzione della delibera con la quale l'Amministrazione effettuerà tale presa d'atto, il Responsabile Comunale del Servizio Finanziario potrà provvedere alla liquidazione dell'intera misura a suo tempo stabilita dalla Giunta Comunale per l'anno 2024.

Cercenasco lì 13 giugno 2025

Ezio Mario
Caffer
16.06.2025
16:50:50
GMT+02:00

**Il Nucleo di valutazione
Dott. Ezio Caffer**



=====

ALLEGATI – Relazioni a CONSUNTIVO 2024 dei dipendenti

COMUNE DI CERCENASCO

Provincia di Torino
via xx settembre n. 11 – C.A.P. 10060 – Tel. 0119801874 – fax 0119802731
www.cercenasco.com
e-mail: polizia.municipale@cercenasco.com
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

RELAZIONE ATTIVITA' ANNO 2024

Durante l'anno 2024 sono state svolte le seguenti attività relativamente agli obiettivi di performance

Nuovo sistema di raccolta rifiuti :
distribuzione tessere non consegnate da Acea;
stampa e consegna tessere Acea a seguito di richiesta duplicati;
controllo iscrizioni TARI per compostaggio domestico con verifica presso le abitazioni;

In collaborazione con l'Ufficio Tributi è stata realizzata la gestione del ruolo della Tassa Tari per l'anno 2024 e gestione ruolo con stampa in ufficio e consegna manuale agli utenti ,
Gestione stampa e consegna solleciti agli utenti che non hanno adempiuto al pagamento e successivo inoltro ad Areariscossioni

E' stata effettuata la gestione dei bandi per la registrazione e l'archiviazione dei contratti affitto terreni agricoli in scadenza.

Sostituzione in assenza della collega dell'Ufficio anagrafe per sportello carte identità e rilascio certificati.

Cercenasco, 26/03/2025

Agente di P.M.
Dellacroce Luigi

=====

RELAZIONE ANNO 2024

SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SEGRETERIA

- Relazione su Attivazione e organizzazione attività per tirocini formativi e di orientamento.

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro di cui all'art. 1 D.lgs 77/2005, sono ridenominati "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" (PCTO) e costituiscono una modalità formativa volta ad assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione. L'attività di formazione ed orientamento prevista dai PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor della struttura ospitante. Per ciascun allievo beneficiario del PCTO inserito nella struttura ospitante, in base ad una Convenzione, è predisposto un progetto formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

Ho provveduto ad elaborare, insieme al tutor dell'Istituto Scolastico, il progetto formativo personalizzato sottoscritto dal referente scolastico ed il Sindaco.

Nel 2024, è stata formata una studentessa assistita e guidata nei percorsi di alternanza scuola lavoro, monitorando le attività e affrontando le eventuali criticità che sono emerse dalla stessa, ho valutato, comunicato gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dalla studentessa.

- Relazione su Servizi sociali, compilazione portale INPS per inserimento dati degli aventi diritto a bonus (esenzione trasporto scolastico, buoni mensa, bando locazione, altri contributi). Bonus sociale- inserimento in banca dati SIUSS.

Tutti gli Enti Locali e gli Enti pubblici, sono tenuti trasmettere a INPS le informazioni relative ai beneficiari e alle prestazioni sociali ad essi concesse. Il SIUSS integra e sostituisce il Sistema Informativo dei Servizi Sociali (SISS) e il Casellario dell'Assistenza.

Il Casellario è istituito presso l'INPS. Il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS), ha lo scopo di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate, monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite.

Per accedere al SIUSS sono stata nominata ed autorizzata all'accesso alla piattaforma SIUSS compilando e inviando all'INPS il modulo di autorizzazione.

Accedo al SIUSS effettuando il collegamento alla pagina di autenticazione: INPS – inserendo le mie credenziali SPID.

Si considerano prestazioni sociali da trasmettere al SIUSS sia l'esenzione dal pagamento sia la riduzione dell'importo relative alla mensa scolastica e al trasporto scolastico, i dati relativi alla prestazione sociale, sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per le utenze.

Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del funzionario responsabile dell'invio.

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno. L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.

Le richiedenti, non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS. La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo. Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, preparo la determina, accedo al sito dell'INPS con le mie credenziali SPID inserisco le informazioni richieste, creo la distinta di pagamento che viene trasmessa all'INPS per il pagamento all'utente della prestazione.

A luglio 2024 è stata distribuita la "Carta dedicata a te" per acquisti di beni di prima necessità per famiglie con ISEE non superiori a 15.000 euro, è nominativa, e può essere utilizzata presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa, ad esempio i supermercati e ipermercati. Il Comune ha ricevuto dall'INPS l'elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle carte loro assegnate individuati tra i nuclei familiari residenti, ho effettuato il collegamento alla pagina di autenticazione: INPS – inserendo le mie credenziali SPID, ho verificato la posizione anagrafica dei nuclei familiari contenuti negli elenchi e, sulla base del numero di carte loro assegnate, terminati i controlli di legge, ho comunicato agli interessati l'assegnazione del beneficio e le modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio.

1. Relazione prenotazione servizio di trasporto con veicolo sanitario alla CRI di Vigone.

Il Comune fino al 31.03.2024, ha affidato alla CRI delegazione di Vigone, i trasporti non continuativi dei propri cittadini residenti che necessitavano dell'ambulanza ai più vicini presidi ospedalieri o ambulatoriali del territorio di competenza della propria ASL.

I servizi sono stati effettuati a seguito di richiesta scritta da parte del Comune, dette richieste dovevano pervenire alla CRI almeno quarantotto ore prima dell'inizio del trasporto.

La CRI ha assicurato un massimo di un servizio giornaliero.

2. Relazione su ANSC (Archivio Nazionale Informatizzato dello Stato Civile)

3.

In data 08/08/2024 è stata presentata la candidatura per il finanziamento "Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4

“Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC).

Con nota del 03/10/2024 il Ministero ha comunicato di aver accettato la candidatura richiedendo al nostro ente di attivare il finanziamento inserendo il relativo CUP.

Si è provveduto ad effettuare le Operazioni preliminari al passaggio in ANSC:

☐ Censimento degli ufficiali di stato civile per poter consentire l'accesso ad ANSC ad un Ufficiale dello Stato civile tramite l'utilizzo della Web app o del proprio gestionale integrato con i servizi cooperativi, come prima operazione, ho registrato la mia utenza dell'Ufficiale dello Stato civile tramite la Console di sicurezza di ANPR.

Ho attribuito uno o più profili a seconda delle mansioni che svolgo.

☐ Firma remota per ufficiali di stato civile: ho contattato l'assistenza tramite la casella di supporto - supporto-ansc@sogei.it per richiedere informazioni sulla firma, è ancora in corso di definizione la procedura per la richiesta e la distribuzione della firma remota necessaria per sottoscrivere gli atti dello stato civile registrati tramite i servizi messi a disposizione da ANSC.

Una volta definita la procedura di distribuzione della firma remota, questa potrà essere richiesta accedendo alla Web app di ANSC al menù “Amministrazione” con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di “Dichiarazione di adesione”.

☐ Inserimento data di adesione ANSC Piano di adesione ad ANSC

• La data di adesione deve essere registrata sul portale ANSC e dovrà essere di almeno di 30 giorni successiva alla data di inserimento, Siscom proporrà una data di adesione e da tale data si potrà concordare la modifica compatibilmente con il piano di dispiegamento e le date di scadenze previste dal bando. La data proposta potrà essere modificata anche successivamente, Il passaggio in ANSC potrà essere effettuato in qualsiasi periodo dell'anno sarà fruibile in modalità WEB, tramite sito web oppure tramite servizi cooperativi di cui è prevista l'integrazione da parte dei gestionali utilizzati dai comuni.

L'accesso al sistema potrà avvenire con quattro modalità di autenticazione: SPID, CIE, CNS o SMART CARD. In base al profilo individuale, il sistema abilita le sole funzionalità consentite. Il menu principale consente una navigazione per registro: nascita, morte, matrimonio, unione civile e cittadinanza.

4. Relazione sostituzione collega del Servizio di Polizia municipale nella riscossione dei diritti per le pubbliche affissioni e stampa card per cassonetti dei rifiuti

Provvedo alla riscossione dei diritti per le pubbliche affissioni per i manifesti e i necrologi.

Inoltre a stampare la card per l'apertura dei cassonetti dei rifiuti ed a riscuotere l'importo di € 10,00 che paga l'utenza che ha smarrito la tessera o richiede un seconda card. Inoltre provvedo alla protocollazione degli atti che arrivano sulla posta elettronica certificata condivisa con il collega.

5. Relazione su corsi di formazione

In questi ultimi anni si è assistito ad un crescendo di nuove normative che hanno coinvolto pesantemente gli uffici demografici: dall'accordo di separazione e divorzio in comune, alla disciplina delle unioni civili, dai Regolamenti Europei sui documenti pubblici, divorzio e regime patrimoniale, alla giurisprudenza della Corte Costituzionale sul cognome da attribuire al figlio e sull'adozione, senza tralasciare il delicato tema dei senza fissa dimora e l'A.I.R.E.. Da ultimo il passaggio delle anagrafi comunali in ANPR, da estendere nei prossimi mesi ad ANSC ed infine i nuovi servizi digitali elettorali.

In un contesto come quello **attuale**, che vede il legislatore assegnare ai Servizi Demografici nuovi e delicati incarichi, la formazione continua degli addetti ai lavori rappresenta un'attività di importanza cruciale per offrire alla comunità un servizio sempre all'altezza delle aspettative. La delicatezza delle nuove mansioni, che implicano nuove responsabilità, si inserisce in uno scenario in cui la transizione digitale e tecnologica non può essere **ignorata**, quale motore per innovare e semplificare le procedure dell'intera Pubblica Amministrazione. Gli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed **Elettorale**, forse a loro insaputa, sono diventati tra i protagonisti di una riforma complessiva della gestione della Pubblica Amministrazione per renderla meno burocratica, più efficiente e meno costosa.

Partecipazione ai seguenti corsi di formazione professionale organizzati dall'A.N.U.S.C.A. Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe:

- Assegno di Inclusione e supporto formazione lavoro e la verifica dei requisiti anagrafici. D.L. n. 48/2023;
- La Gestione del cimitero e delle concessioni cimiteriali;
- I decreti di acquisto della cittadinanza italiana tra nuovi e vecchi adempimenti;
- Polizia Mortuaria nuove regole vecchi problemi;
- La dispersione e l'affido delle ceneri tra norme statali e regionali;
- L'A.I.R.E e lo schedario della popolazione temporanea attraverso i quesiti degli operatori;
- Novità: Il voto dei fuori sede alle elezioni Europee 2024;
- Turno elettorale 2024: scadenze e adempimenti connessi;
- Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

Chiara Colonna

=====

Relazione sul conseguimento degli obiettivi assegnati con deliberazione n. 24 del 9.4.2024 ad
oggetto :

“Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026 in modalità
semplificata”

Con la deliberazione n. 24 del 9.4.2024 ad oggetto :“ Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026 in modalità semplificata” mi sono stati assegnati i seguenti obiettivi:

- 1) Predisposizione bilancio in modo che sia possibile per il consiglio comunale approvarlo entro il 31/12/2024
- 2) controllo IMU e invio ai contribuenti lettere di raffronto tra dovuto e pagato al fine di agevolare ravvedimenti
- 3) aggiornamento triennale del corso per responsabile primo soccorso aziendale
- 4) tenuta del conto agente contabile tessere tari

	di tutti gli allegati per la richiesta della quota di anticipazione del contributo che risulta essere stata incassata. Nell'anno 2024 si è dato corso alla realizzazione della seguente opera inserita tra le piccole opere PNRR M2-C4-2.2 - Efficientamento energetico del palazzo Municipale di Via Venti Settembre n. 11 - Nex Generation Eu. P.N.R.R. M2-C4-2.2 - C.U.P. F74J22000920001 Euro 50.000 I lavori risultano iniziati nel mese di marzo 2025 e la conclusione è prevista per mese di giugno 2025) : I tempi di realizzazione delle opere risultano in anticipo sui termini indicati dalla Norma stabiliti nei decreti mesi per i predetti interventi: - 31/12/2025 conclusione delle opere E' in fase di popolamento il sistema Regis con il caricamento dei dati
2 RISPETTO PREVISIONE PUBBLICAZIONI DI CUI AL D.LGS. 33/2013 Pieno rispetto delle previsioni di pubblicazione di dati e documenti in Amministrazione Trasparente, nonché attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT del Comune.	L'obiettivo specifico è stato raggiunto in quanto si presta particolare attenzione alla pubblicazione di tutti gli atti e dati in amministrazione trasparente secondo le modalità ed i tempi previsti nel piano Anti corruzione del Comune di Cercenasco.
3 RIDUZIONE TEMPISTICA RISPOSTE ISTANZE DEI CITTADINI Riscontro di almeno l'80% delle richieste di accesso agli atti in meno di 20 giorni e Rilascio di almeno l'80% dei certificati di destinazione urbanistica, richiesti dai cittadini, in meno di 15 giorni. Rilascio di almeno l'80% dei permessi di costruire, richiesti dai cittadini, in meno di 28 giorni	Relativamente all'obbiettivo si comunica quanto segue: - il rilascio del CDU avviene nel momento stesso in cui la pratica a seguito di protocollazione viene presa in carica dall'ufficio tecnico e caricata sul sistema GIES, quindi al massimo entro 5 giorni dalla presentazione; - le richieste di accesso agli atti il rilascio del CDU vengono lavorate nel momento stesso in cui la pratica a seguito di protocollazione viene presa in carica dall'ufficio tecnico e caricata sul sistema GIES, quindi al massimo entro 7 giorni dalla presentazione viene contattato il richiedente per concordare una data per la presa visione ed il ritiro delle copie degli atti richiesti; - I permessi di costruire vengono istruiti e portati in commissione edilizia entro 28 giorni dalla data di ricezione della richiesta ed in seguito alla presentazione delle integrazioni vengono rilasciati.
4 PORTALE SEGNALEZIONE DEI CITTADINI (DA SITO INTERNET) Riscontro a istanze inoltrate dalla	Relativamente all'obbiettivo si comunica quanto segue: - Le segnalazioni dei cittadini inoltrate dalla pagina a questo destinata dal sito internet arrivano via mail all'indirizzo dell'ufficio tecnico; - Alla mail viene dato immediato riscontro di ricezione e viene indicata la modalità su cui si interverrà per risolvere la criticità

cittadinanza sulla pagina dedicata, l'obiettivo è quello di dare risposta ai tempi brevi alle istanze dei cittadini. Predisposizione di un elenco delle istanze pervenute, istruttoria di valutazione con cui si dà evidenza delle istanze considerate accoglibili.	- Si procede da parte dell'operaio comunale ad effettuare un sopralluogo per verificare quanto segnalato - Si concordano le modalità di intervento, attivando le opportune procedure con i gestori delle manutenzioni delle reti e dei servizi (Telecom, Acea, Italgas; Telecom, etc) o si organizzano i lavori da realizzare in proprio o previa richiesta di preventivo a specifica ditta.
5 OBIETTIVO TRANSIZIONE DIGITALE conclusione e attivazione di tutti i servizi previsti nei bandi avviati relativi a SpiD, Pago PA, AppIo, Claud, Sito Web e Notifiche Digitali	Nell'anno 2024 è proseguito l'iter dei bandi avviati relativi alla transizione digitale con la conclusione di alcune misure e la candidatura di nuovi progetti come sotto riportato: 1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022 - Liquidato 1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022 – Liquidato 1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022 – Liquidato 1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022 – Liquidato 1.4.3 - pagoPA - Comuni - maggio 2023 – Liquidato 1.4.3 - app IO - Comuni - Novembre 2023 – in liquidazione 1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024 – da completare 2.2.3. – Interoperatività SUE e SUAP n- presentazione candidatura

Cercenasco, 31/03/2025

Firma (in originale: Paola Galliana)

SEGUE: a cura della Resp. Dell'Are tecnica (Paola Galliana)

Relazione sui lavori svolti dall' Operaio Paolo Bellato - Area operatori esperti

Da 01/05/2024 al 31/12/2024

Mansioni svolte:

- **Manutenzione stradale:**

Rilevazione e segnalazione di difetti sulle strade, asfalto, marciapiedi, segnali stradali, pali dell'illuminazione e altro, esecuzione di riparazioni o segnalazione di interventi più complessi.

Pulizia delle strade con mezzi meccanici o manuali.

Rimozione neve sui marciapiedi e lungo i percorsi più frequentati

- **Manutenzione del verde:**

Cura degli spazi verdi pubblici (parchi, giardini, aree gioco), esecuzione di lavori di potatura, taglio dell'erba, irrigazione, rinnovo del manto erboso, piantumazione, rimozione delle erbacce.

- **Manutenzione degli edifici pubblici:**

Esecuzione di riparazioni su immobili comunali, con lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (intonaci, tinteggi, riparazioni, etc.).

\\scambio\atti dott caffer\verbale di riunione del nucleo di valutazione2016.doc

- **Rifiuti:**

Svuotamento cestini, pulizia isole ecologiche con segnalazione di eventuali abbandono di rifiuti alla Polizia Municipale.

- **Gestione Cimitero**

Cura degli spazi cimiteriali con esecuzione di lavori di rimozione delle erbacce, spandimento ghiaia, svuotamento bidoni raccolta rifiuti dall'area cimiteriale.

#####



Ezio Mario
Caffer
16.06.2025
16:50:50
GMT+02:00